

TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

AGGIORNAMENTO

- A decorrere dall'1 Luglio 2010 entra in vigore l'art. 19, comma 14 D.L. 78/2010 concernente gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi che abbiano per oggetto il trasferimento, la costituzione e lo scioglimento di comunione di diritti reali su unità immobiliari urbane già esistenti. La disposizione ha sollevato vari dubbi interpretativi ancor prima della conversione in legge. Allo stato il ricorso per separazione consensuale ed il ricorso congiunto per divorzio devono contenere a pena di nullità anche:

- a) l'identificazione catastale dell'immobile;
- b) il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
- c) la dichiarazione degli intestatari della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto.

* * * * *

Per espressa disposizione del Presidente del Tribunale Dott. Perfetti al ricorso deve essere allegata una perizia giurata da un tecnico. La perizia dovrà contenere tutti gli elementi già indicati nel documento "Trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio" (consultabile nel sito dell'Ordine) nonchè quelli prescritti dall'art. 19, comma 14 D.L. 78/2010.